

FASCICOLO INFORMATIVO

(mod. 083001)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

“CASA OGGI”

Polizza modulare per l’abitazione civile

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa Al Contraente comprensiva del Glossario;
- 2) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Glossario

Definizioni relative all'assicurazione in generale:

Assicurazione :	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento contrattuale, sottoscritto da entrambe le Parti, che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Impresa:	l'Antonveneta Assicurazioni;
Intermediario:	l'agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati, per legge, alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi;
Parti:	il Contraente e l'Impresa;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dell'impegno assicurativo;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
Partita:	l'insieme di enti assicurati con un unico capitale;
Franchigia:	l'importo fisso, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto:	l'importo, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento, con eventuale importo minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Primo rischio assoluto:	la forma di assicurazione per cui il danno viene risarcito fino alla concorrenza del capitale assicurato, senza applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.;
Valore intero:	la forma di assicurazione che copre l'intero valore degli enti assicurati con eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
Massimo risarcimento annuo:	il massimo risarcimento, per uno o più sinistri, che si verifichino nel corso di una medesima annualità;

Definizioni relative alla sezione A "Incendio e danni materiali ai beni":

Fabbricato:	<p>l'intera costruzione edile, ovvero la porzione di maggior fabbricato, occupata dall'Assicurato e/o di proprietà dello stesso ed adibita a civile abitazione con annesso studio privato, se esistente, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché sue pertinenze - anche se in corpi separati - quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nell'area di proprietà ad esso adiacente.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli impianti idrici, elettrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria (purché fissi), di comunicazione e di prevenzione; - ascensori, montacarichi, scale mobili in genere; - altri impianti o installazioni, considerati immobili per natura o destinazione, al servizio del fabbricato, ivi comprese antenne radiotelevisive ed impianti di ricezione satellitare; - tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e controsoffittature in genere, moquettes, affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico. <p>Sono esclusi parchi, alberi di alto fusto, strade private nonché l'area su cui il fabbricato è costruito.</p> <p>Il fabbricato, è costruito e coperto, se non diversamente convenuto, con materiali incombustibili; è ammessa la esistenza di materiali combustibili nei solai e nelle strutture portanti del tetto solo ed esclusivamente per fabbricati che siano stati costruiti e/o oggetto di interventi di ristrutturazione in data posteriore al 1970.</p>
Contenuto:	enti domestici, preziosi e valori, come da specifiche definizioni che seguono.
Enti domestici:	<p>complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici (compresi i relativi allacciamenti), mobili, arredamento e dotazioni di ufficio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campioni e quant'altro di simile normalmente pertinente una civile abitazione, la vita privata e l'attività di ufficio privato in quanto coesistente con l'abitazione.</p> <p>Sono comprese le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze, comunicanti e non con l'abitazione, anche in corpi separati, purché nell'ambito della stessa ubicazione, nonché ciclomotori e biciclette posti sottotetto al fabbricato, attrezzature, anche sportive e per giochi, poste anche all'aperto.</p> <p>Sono sempre e comunque esclusi i veicoli a motore, soggetti ad immatricolazione, nonché enti oggetto di contratto di leasing.</p>
Preziosi:	oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, raccolte numismatiche o filateliche, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere.
Valori:	documenti in genere rappresentativi di credito, carte valori e denaro.
Fissi ed infissi:	quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione degli immobili (infissi).
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Scoppio:	repentina rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
Implosione:	repentina rottura o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incombustibili:	<p>sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.</p> <p>Sono considerati incombustibili i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).</p>

Solaio:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo:	spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escluso il solo valore dell'area.
Valore di rimpiazzo:	spesa necessaria per sostituire enti, diversi dal fabbricato, con altri nuovi o uguali oppure equivalenti per uso, qualità e rendimento economico.
Valore allo stato d'uso:	valore di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, qualità, funzionamento ed ogni altra circostanza concomitante.

Definizioni relative alla sezione B "Furto e rischi complementari":

Furto:	reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri.
Rapina:	reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a se o ad altri un profitto.
Estorsione:	reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno ad una distrazione patrimoniale allo scopo di procurare, a se o ad altri, un ingiusto profitto.
Scippo:	reato commesso da chi si impossessa di beni mobili sottrazione di beni materiali strappandoli di mano o di dosso alla persona che li detiene.
Dimora abituale:	quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza.
Dimora saltuaria:	quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, della quale l'Assicurato dispone per periodi saltuari ad uso proprio e dei suoi familiari.
Contenuto:	enti domestici, enti pregiati, preziosi e valori, come da specifiche definizioni che seguono.
Enti domestici:	il complesso dei beni mobili presenti all'interno dei locali occupati dall'Assicurato ed adibiti a civile abitazione e, qualora coesistente con l'abitazione, ad ufficio privato e/o studio professionale, e pertinenti: <ul style="list-style-type: none"> - la civile abitazione, l'ufficio privato e/o studio professionale compreso quanto inerente alla loro conduzione; - l'uso personale, di casa e la vita privata in genere; quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: <ul style="list-style-type: none"> - mobilio ed oggetti d'arredamento in genere, anche d'antiquariato, quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte; - elettrodomestici, audiovisivi, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici in genere, compresi impianti di rilevazione e di allarme; - attrezzatura d'ufficio, documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici; - articoli di vestiario, libri, raccolte e collezioni; compresi: <ul style="list-style-type: none"> - tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti; - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento; qualora i locali siano locati all'Assicurato e tali enti rappresentino migliorie apportate dall'Assicurato stesso Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i veicoli a motore soggetti ad immatricolazione; - enti oggetto di contratto di leasing;
Preziosi:	gioielli, pietre preziose e perle maturati o di coltura, raccolte e collezioni numismatiche, filateliche, di pietre pregiate e preziose, avorio, metalli preziosi nonché oggetti in genere di metallo prezioso.
Valori:	denaro, carte valori, titoli di credito in genere.
Effetti personali:	in quanto di proprietà dell'Assicurato o dei familiari conviventi, capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, preziosi e valori portati indosso od in mano, al di fuori dell'abitazione.
Bagaglio:	gli enti domestici portati al di fuori dell'abitazione e custoditi all'interno del bagagliaio di un'autovettura, di proprietà o in uso all'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, in costa.
Porta blindata:	porta omologata a norme UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all'effrazione oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza per la parte mobilio e la parte fissa o infissa nel muro: <ul style="list-style-type: none"> - battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura saldamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci); E ammessa la presenza di uno spioncino quadrangolare.
Mezzi di custodia:	per tali si intendono: <ul style="list-style-type: none"> - cassaforte murata ovvero cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo di parete; - cassaforte non murata ovvero mobile con pareti e battenti in adeguato spessore costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti di peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete;
Vetri antisfondamento:	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, e costituito da più strati di vetro accorpato tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Valore di rimpiazzo:	spesa necessaria per sostituire enti con altri nuovi o uguali oppure equivalenti per uso, qualità e rendimento economico.
Valore allo stato d'uso:	valore di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, qualità, funzionamento ed ogni altra circostanza concomitante.

Definizioni relative alla sezione C "Responsabilità Civile":

Cose:	oggetti materiali ed animali;
Collaboratori familiari:	addetti ai servizi domestici, baby -sitters, ragazze alla pari, dog- sitter e simili, anche con mansioni occasionali o saltuarie;
Dimora abituale:	quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza;
Dimora saltuaria:	quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato, della quale dispone per periodi saltuari ad uso proprio e dei suoi familiari;
Attività professionale:	attività lavorativa remunerata svolta a titolo professionale.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Contratto di Assicurazione danni

"CASA OGGI"

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP.

IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni Spa, società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Irneri 1, 34123 - Trieste
- Recapito telefonico: +39 040 311822
- Sito Internet: www.antonvenetassicurazioni.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@antonvenetassicurazioni.it
- autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 06/08/1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.191 del 16/08/1991 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00098

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 11.000.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 13.000.000

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 1.000.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 221,7 % e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.antonvenetassicurazioni.it.

B. Informazioni sul Contratto

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del C.C., secondo comma.

Per maggior dettaglio si rinvia per la disciplina specifica all'Articolo 6 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative offerte

Il presente contratto di Assicurazione "CASA OGGI" è un prodotto di tipo "multigaranzia" a completa tutela del patrimonio dell'Assicurato e della sua vita privata; sottoscrivendo le specifiche sezioni di polizza l'Assicurato può tutelarsi contro:

- la perdita e/o il danneggiamento del patrimonio immobiliare (abitazione) e mobiliare (contenuto dell'abitazione) a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina ed altri eventi (per il dettaglio si rimanda agli artt. 18 -19 -34 delle Condizioni di Assicurazione);
- eventuali richieste di risarcimento per danni causati a terzi a seguito di un fatto accidentale verificatisi nell'ambito della vita privata dell'Assicurato e per i quali lo stesso sia chiamato a rispondere a termini di legge, compresa la responsabilità dei familiari conviventi con l'Assicurato nonché quella che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito di persone delle quali egli debba rispondere ai sensi di legge (per il dettaglio si rimanda all'art. 48 delle Condizioni di Assicurazione);
- l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per controversie conseguenti a fatti verificatisi nell'ambito della vita privata extra-professionale;
- interventi di assistenza in caso di situazioni di emergenza (per il dettaglio si rimanda all'art.56 delle Condizioni di Assicurazione);

Limitazioni ed esclusioni

AVVERTENZA: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, per maggiori dettagli si rinvia agli:

art. 14 /20/36/49/53 /58 Esclusioni;

art. 22/38 Obblighi in caso di sinistro;

art. 23/39 Esagerazione dolosa del danno;
delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestante entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate e/o specifici sottomassimali e possono prevedere l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo; per maggior dettaglio si rinvia agli artt. 18/19/34/35/48/52 /56 delle Condizioni di Assicurazione.

Esemplificazione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali:

Esempio nr.1

Danno accertato € 10.000,00
Franchigia contrattuale : € 250,00
Indennizzo dovuto : € 9.750,00

Esempio nr.2

Danno accertato € 4.000,00
Scoperto contrattuale : 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo dovuto : € 3.500,00

Esempio nr.3

Danno accertato € 20.000,00
Scoperto contrattuale : 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo dovuto : € 18.000,00

AVVERTENZA

Nel contratto, se non diversamente precisato e relativamente alla sola sezione "Incendio e danni materiali ai beni" opera il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile secondo cui qualora, in caso di sinistro, il valore delle cose assicurate risulti essere superiore a quello dichiarato in polizza, l'indennizzo spettante all'Assicurato viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1907 del C.C. la somma assicurata di riferimento sarà pari all'importo indicato in polizza aumentato del 20% così come previsto all'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione cui si rimanda.

Esempio

Valore assicurato (dichiarato in polizza)	€ 200.000,00
Valore del bene	€ 400.000,00
Danno subito	€ 60.000,00
Indennizzo dovuto	€ 36.000,00

L'indennizzo viene determinato assumendo, secondo il disposto dell'art. 30 delle Condizioni di Assicurazione, come valore assicurato l'importo di € 240.000,00 (importo dichiarato in polizza più il 20%).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio.

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., Per maggior dettaglio si rinvia all' articolo 1 "Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento - Diminuzione del rischio e Variazioni nella Professione

Aggravamento e Diminuzione del rischio e Variazioni nella Professione

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato; per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato" delle Condizioni di Assicurazione.

Esemplificazione dell'applicazione di aggravamento di rischio

Costituisce aggravamento di rischio la modifica della destinazione d'uso del fabbricato assicurato; per definizione il fabbricato deve essere adibito a civile abitazione dell'Assicurato comprese le dipendenze ed eventuale studio privato.

Modificare tale destinazione d'uso e adibire il fabbricato, o parte dello stesso, allo svolgimento di un'attività produttiva rappresenta un aggravamento di rischio causa, in caso di sinistro, della perdita totale al diritto all'indennizzo.

6. Premi

Pagamento del Premio

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire delle coperture assicurative.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 4% se semestrale, 5% se quadrimestrale, 6% se trimestrale.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

7. Adeguamento del Premio e delle Somme Assicurate

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Nel contratto può essere richiamata la Condizione Particolare con cui si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.

Per maggior dettaglio si rinvia all'art. 17 "Clausola di indicizzazione" delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di Recesso

AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso varia a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 6 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione, di cui rinvia.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad entrambe le Parti solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. Per maggior dettaglio per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'Articolo 6 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: entrambe le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 5. "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Le imposte di legge vengono applicate al premio netto imponibile di ciascuna sezione di polizza nella misura del:

- 22,25% per le sezioni "Incendio e danni materiale ai beni", "Furto e rischi complementari" e "Responsabilità civile";
- 21,25% per la sezione "Tutela legale";
- 10% per la sezione "Assistenza";

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZE:

INSORGENZA DEL SINISTRO

La copertura assicurativa è operante qualora il verificarsi dell'evento dannoso si manifesti durante il periodo di validità della polizza.

MODALITA' E TERMINI PER LA DENUNCIA

Nel contratto sono disciplinati obblighi inerenti le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli 22/38/55/ "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL DANNO

L'Impresa corrisponde l'indennizzo secondo le modalità previste all'Articolo 28/43 "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Antonveneta Assicurazioni – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169292 – Indirizzo e.mail: info@allianz.it**.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Periti da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Antonveneta Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/08/2011

Antonveneta Assicurazioni



CASA OGGI

Polizza modulare per l'abitazione civile

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 33.

Art. 2 Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente, in forza del presente contratto, è dovuto alla sede legale dell'Impresa.

Resta convenuto che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro i termini di scadenza dell' obbligazione, se del caso prolungato ai sensi dell'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile, presso l'intermediario al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 3 Modifica dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 4 Aggravamento e diminuzione di rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa di ogni aggravamento del rischio; gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro, successivo al secondo, effettuata a termini di polizza, nell'ambito dell'intera durata del contratto, è facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto stesso, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Tale facoltà può essere esercitata sino al sessantesimo giorno successivo al pagamento od al rifiuto dell'indennizzo stesso.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Impresa.

Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte, per la parte relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, nonché qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia, delle Parti stesse, ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 6 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così ad ogni scadenza successiva, salvo quanto disposto dall'art. 5.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto

Art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 9 Foro competente

Foro competente è l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato

Art. 10 Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise

Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 Assicurazione per conto di chi spetta

Limitatamente alle garanzie previste alla sezione "Incendio e danni materiali ai beni", l'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall'Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall'assicurazione, attribuite al solo Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più contratti di assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti esistenti.

In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato (artt. 1910 – 1913 Codice Civile).

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Laddove operino uno o più scoperti e/o una o più franchigie rimane stabilito che l'indennità verrà determinata ai sensi dei commi precedenti senza tener conto dello scoperto e/o franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art.14 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
- b) conseguenti all'impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
- c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
- d) all'ambiente nonché quelli conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell'autorità;
- f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso;

Art.15 Delimitazione territoriale

L'assicurazione è prestata limitatamente ai danni che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per quelli verificatisi in tutto il mondo, qualora dipendano da responsabilità civile extracontrattuale dell'Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito della vita privata.

Relativamente alle garanzie di cui alla sezione D, l'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. ed in Svizzera.

Per danni conseguenti a scippo o rapina di effetti personali, previsti nella sezione B, l'assicurazione opera nell'ambito della U.E.

Art.16 Cumulo di garanzie

Resta convenuto che qualora, in caso di sinistro, il danno risulti essere indennizzabile a termine di più sezioni di polizza, purché operanti, si farà riferimento alla sola sezione più favorevole all'Assicurato.

Art.17 Adeguamento automatico delle somme assicurate e del premio

Tutti gli importi monetari, con esclusione delle franchigie e/o scoperti di polizza, relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei «prezzi al consumo» per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello del febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà rilasciata al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 100% gli importi inizialmente stabiliti, l'impresa bloccherà l'aggiornamento delle polizze, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia operante se non sia stata espressamente richiamata in polizza.

SEZIONE A "INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI"

Art. 18 Oggetto dell'assicurazione

L'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, ancorché determinati da colpa grave dell'Assicurato, in conseguenza di:

1. incendio; sono parificati ai danni da incendio, i guasti fatti per ordine delle Autorità, quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi, purché non inconsideratamente, allo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;

2. fulmine;

3. scoppio ed esplosione, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato assicurato (con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi), implosione;

4. fumo, fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purché gli stessi siano correttamente eseguiti, in buon stato di manutenzione ed a norma con le vigenti norme di legge;

5. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o in uso all'Assicurato o al Contraente;

6. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti e cose dagli stessi trasportate, e manufatti astronomici in genere;

7. onda sonica, provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

8. rovina di ascensori, montacarichi in genere, antenne e parabole a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni subiti dagli stessi e quelli subiti dagli impianti di pertinenza;

9. occlusioni e/o traboccamenti di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all'interno dei fabbricati nonché infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato a seguito di ingorgo o traboccamenti delle grondaie e delle condutture di scarico; sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 250,00.

10. se conseguenti ad uno degli eventi previsti ai punti precedenti, che abbiano colpito gli enti assicurati oppure altri enti, anche se di proprietà di terzi, posti nell'ambito di 50 metri dagli enti assicurati medesimi:

- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature ed impianti elettronici, di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

11. fuoriuscita di acqua condotta, compresa l'acqua piovana, a seguito di rotture accidentali, anche se provocate da gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, installati sia internamente che esternamente al fabbricato assicurato, purché correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di € 160,00.

Qualora operante la partita «fabbricato» sono comprese:

a) le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione e la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, collocati nei muri e/o nei pavimenti, la cui rottura ha provocato la fuoriuscita di acqua;

b) le spese, necessariamente sostenute e documentate, per la demolizione di parti del fabbricato per la ricerca del guasto ed il ripristino delle stesse;

Sono esclusi i danni causati da:

- rottura di condutture e/o tubazioni interrate;
- gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro;
- rottura, per effetto del gelo, di condutture e/o tubazioni esterne al fabbricato;

Ciascuna delle garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) si intende prestata:

- con il limite di risarcimento annuo di € 1.000,00, limite eventualmente integrato dal massimale assicurato con specifica partita di polizza;
- con una franchigia, per singolo sinistro, di € 260,00.

l'assicurazione comprende inoltre:

12. i danni elettrici, ovvero i danni materiali e diretti provocati agli enti assicurati (compresi pc ed accessori per uso privato) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati:

Sono esclusi i danni:

- causati da usura, carenza e/o mancanza di manutenzione, manomissioni, prove e collaudi;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula dell'assicurazione nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un limite di risarcimento annuo pari ad € 1.600,00, limite eventualmente integrato dal massimale assicurato con specifica partita di polizza; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 160,00.

13. la rottura di cristalli, ovvero le spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche – comprese le spese di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto – la cui rottura sia dovuta a fatti accidentali.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre e sui specchi medesimi o sui supporti su cui le stesse sono collocate;
- da rigature e scheggiature in genere;
- da vizio di costruzione o difetto d'installazione;
- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti dello stesso nonché assestamenti del fabbricato;
- alle lastre ed agli specchi che rientrano nella definizione di «fabbricato» ovvero in quella di «contenuto », qualora non sia assicurata la rispettiva partita;

Sono compresi gli eventuali danni causati agli enti assicurati dalla rottura delle lastre o specchi.

La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un limite di risarcimento annuo pari ad € 500,00, limite eventualmente integrato dal massimale assicurato con specifica partita di polizza; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia di € 100,00.

14. le spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas, ovvero in caso di dispersione di gas a seguito di fuoriuscita accidentale dagli impianti di distribuzione, di specifica competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall'azienda di distribuzione e tale da comportare l'interruzione dell'erogazione, l'Impresa indennizza:

- le spese sostenute per la riparazione e/o la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, che hanno dato origine alla fuoriuscita di gas;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione e/o il ripristino di parti del fabbricato assicurato onde consentire le sostituzioni e/o le riparazioni di cui al comma precedente;

Sono escluse spese diverse da quelle suindicate, comprese quelle necessarie per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti.

La garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e sempreché sia operante la partita «fabbricato ».

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00, e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 260,00.

15. i danni materiali e diretti ai fissi ed agli infissi del fabbricato, qualora assicurato, provocati e seguito di furto e/o tentato furto, compreso, a deroga di quanto previsto all'art.20, il furto degli stessi; la garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00.

16. le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto, alla più vicina discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità, i residui del sinistro, entro il limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00.

17. le spese sostenute per la rimozione, il deposito temporaneo ed il ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino del fabbricato danneggiato con un massimo risarcimento, per sinistro, di € 5.000,00.

18. il ricorso terzi, ovvero l'Impresa risponde delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da incendio, esplosione o scoppio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché avvenuti a seguito di danni alle cose di terzi di cui al comma precedente e sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato..

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

Non sono considerati terzi, se conviventi con l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 51.000,00, eventualmente integrato dal massimale assicurato con specifica partita di polizza.

19. la perdita di generi alimentari riposti all'interno degli impianti di refrigerazione, nella dimora abituale dell'Assicurato ed in quanto assicurata la partita «contenuto», a seguito di mancata od anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 260,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 50,00.

20. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione e dei disposti della presente sezione di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata sino alla concorrenza del massimale di € 2.600,00, eventualmente integrato dal massimale assicurato con specifica partita di polizza "spese peritali".

21. la perdita delle pigioni, purché documentate, relative al fabbricato danneggiato e per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 12 mesi, qualora il fabbricato assicurato sia di proprietà dell'Assicurato e da questi ceduto in locazione a terzi; sono esclusi i danni causati da ritardi nelle operazioni di ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, nonché da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00.

22. le spese sostenute dall'Assicurato e documentate inerenti all'utilizzo di un' alloggio sostitutivo aventi caratteristiche analoghe a quello assicurato, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inagibili a seguito di sinistro.

Nessun indennizzo sarà riconosciuto all'Assicurato per ritardi, nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali nonché per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00.

23. la perdita di combustibile in conseguenza di un evento assicurato o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento ed uso domestico in genere.

La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad € 100,00.

24. le spese per il rifacimento di documenti di famiglia, danneggiati e distrutti con un massimo risarcimento annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per sinistro, di € 50,00.

25. le spese di nuova progettazione e gli oneri di concessione edilizia, relative alla ricostruzione del fabbricato assicurato; l'indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore;

e, esclusivamente se conseguente a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al precedente punto 1 e punto 3, fermo restando il disposto dell'art.29:

26. un'indennità aggiuntiva, pari ad € 1.000,00 per sinistro, per i danni subiti da autovetture di proprietà dell'Assicurato o di uno dei componenti della famiglia (come risultante dal certificato dello stato di famiglia alla data del sinistro); tale indennità sarà riconosciuta a condizione che l'autovettura:

- sia al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato;
- i danni, siano irripetibili o tali da richiedere un intervento di riparazione superiore a 30 giorni lavorativi;
- sia assicurata con polizza R.C.A. con l'Impresa;
- sia stata immatricolata in data non superiore a tre anni rispetto alla data in cui si è verificato il sinistro;

Art. 19 Garanzie aggiuntive

Qualora richiamate in polizza, con specifica partita e corresponsione del relativo premio, si intendono, inoltre, operanti le seguenti garanzie:

Eventi atmosferici: l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza di tali eventi è riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno, compresa la fuoriuscita di acqua da pluviali o grondaie a seguito di occlusione delle stesse a causa della grandine e/o neve.

L'Impresa non risponde dei danni:

1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

2) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- intasamento o traboccamento di grondaie o di pluviali per cause diverse da grandine e/o neve; cedimento o franamento del terreno, stillicidio, umidità, neve, gelo;

3) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- fabbricati in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da grandine o rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e relativo contenuto;

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00.

Relativamente agli enti all'aperto il massimo risarcimento, per sinistro, sarà pari ad € 2.600,00, e la franchigia, per singolo sinistro, di € 500,00.

Eventi socio-politici: l'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono, inoltre, compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati, agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

L'Impresa non risponde dei danni:

- di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- diversi da incendio, esplosione e scoppio nel caso di occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni;

La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 .

Sovraccarico da neve: L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni:

- causati da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento strutturale del tetto, nonché quelli a lucernari, vetrate e serramenti in genere;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

La presente garanzia viene prestata con una franchigia, per sinistro, di € 3.000,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, pari al 50% della somma complessivamente assicurata alle partite "fabbricato" e "contenuto".

Rischio locativo: L'Impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 161 I del Cod. Civ., risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano l'assicurazione incendio e quelle per la liquidazione del danno da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato. Fermo restando il disposto dell'art. 30 qualora la somma assicurata a questo titolo risulti inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Art. 20 Esclusioni

Ferme restando le esclusioni dell'art. 14, in quanto non derogate, sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distruzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 18;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 18;

Art. 21 Ispezione alle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste dall'Impresa stessa.

Art. 22 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie «Eventi Socio-politici» fare formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell'Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati

Art. 23 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 24 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che le somme assicurate, riportate alle corrispondenti partite di polizza, dovranno corrispondere al:

- valore a nuovo per il «fabbricato»;
- valore di rimpiazzo per il «contenuto», con esclusione dei seguenti enti:
 - capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa;
 - oggetti fuori uso e/o inservibili;
 - oggetti e/o mobili di antiquariato;
 - preziosi;

per i quali la somma assicurata dovrà corrispondere al valore allo stato d'uso, l'ammontare del danno, e del relativo indennizzo, si determinano, fermo restando il disposto dell'art. 30, separatamente per ogni singola partita di polizza, con i criteri che seguono:

1) per il «**fabbricato**» si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per ricostruire a nuove le parti distrutte e riparare quelle danneggiate escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che, aggiunto all'importo suindicato, determina l'indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore a nuovo», compresi i maggiori costi per la costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoriamente richiesta dalle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione.

Il suindicato supplemento di indennità sarà corrisposto entro trenta giorni dall'avvenuta ricostruzione del fabbricato, anche su area diversa purché ciò non comporti aggravio per l'Impresa, secondo la tipologia preesistente e sempreché la ricostruzione sia ultimata, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

2) per il «**contenuto**» si stima, al momento del sinistro, il valore allo stato d'uso deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate.

Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che aggiunto all'importo suindicato determina l'indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore di rimpiazzo», comprese le spese di trasporto e di montaggio.

Il suindicato supplemento di indennità:

- sarà corrisposto entro trenta giorni dal rimpiazzo del contenuto distrutto e/o danneggiato;
- non sarà riconosciuto per capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa,
- oggetti fuori uso e/o inservibili, oggetti e/o mobili di antiquariato;
- per apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, personal computers e relative periferiche, per i quali siano trascorsi più di due anni dalla data, documentata, di acquisto.

Art. 25 Preziosi e valori

Resta convenuto che, per preziosi e valori, il massimo risarcimento, in caso di sinistro, sarà pari ad € 5.000,00.

Limitatamente a tali enti non verrà applicato il disposto dell'art. 30; il Contraente o l'Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore di tali enti.

L'Impresa risarcirà per essi il valore allo stato d'uso, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese.

Art. 26 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure per volontà concorde delle Parti;

b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 27 Mandato dei periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 22;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati, determinando il valore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 24;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno a termini di polizza;

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 26) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

Art. 28 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 20 lett. a).

Art. 29 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 30 Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo le Condizioni di Assicurazione previste dall'art. 24, risulta che, al momento del sinistro, il valore dei beni, esclusi quelli assicurati in deroga all'art. 1907 del Codice Civile, eccede la somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata e valore risultante al momento del sinistro.

L'Impresa, tuttavia, rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro, partita per partita, risulti non superiore al 20%.

Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale verrà applicata esclusivamente per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Resta, inoltre, convenuto che qualora il sinistro venga liquidato applicando la suddetta regola proporzionale, il Contraente si obbliga ad integrare le somme assicurate, per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di definizione del sinistro.

Qualora il Contraente non ottemperi a tale obbligo l'Impresa, in caso di sinistro, applicherà il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile senza alcuna deroga.

Art. 31 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile superi l'importo di € 50.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo di € 150.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 32 Fabbricati in proprietà o in condominio

Qualora venga assicurata una sola porzione di fabbricato, l'assicurazione comprende anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 33 Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del presente contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che ciò sia avvenuto in buona fede.

SEZIONE B "FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI"

Art. 34 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza:

- violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;

2. **estorsione, rapina**, avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati.

L'assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- a) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria:
 - massimo indennizzo per sinistro : 30% della somma assicurata;
 - massimo indennizzo per singolo oggetto : € 10.000,00;
- b) per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere:
 - massimo indennizzo per sinistro : 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00;
- c) per denaro:
 - massimo indennizzo per sinistro : 2% della somma assicurata con il massimo di € 1.600,00;

L'assicurazione a operante altresì per:

3. **il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio**, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con

- l'abitazione, anche se in corpi separati purchè nell'ambito della stessa ubicazione, semprechè avvenuto con le modalità previste al precedente punto l; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00.
4. **il furto di enti domestici e di enti pregiati**, portati temporaneamente in locali di villeggiatura di proprietà di terzi, semprechè avvenuto con le modalità previste al precedente punto l; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo di € 1.600,00.
 5. **i guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi fissi ed infissi compreso il furto degli stessi.
Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme.
La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00 eventualmente integrato dall'ulteriore massimale assicurato con la specifica partita "guasti cagionati dai ladri"; per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 150,00.
 6. **il furto commesso con chiavi** che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia è operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
 7. **le spese di sostituzione delle serrature** con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, semprechè sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
 8. **le spese di rifacimento di documenti personali**, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
 9. **le spese sanitarie**, purchè documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di rapina e/o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.

L'assicurazione e, inoltre, estesa a:

10. **sottrazione di effetti personali** commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, purchè conviventi e maggiorenni, all'esterno dell'abitazione, ma comunque entro i confini della U.E., mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi. La garanzia è operante esclusivamente:
 - per furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona;
 - per il furto con destrezza, allorchè la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi;
 - per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi;
 - per il furto avvenuto in caso di incidente stradale;Sono compresi i danni ad indumenti ed effetti personali conseguenti a scippo e/o rapina.
Sono esclusi i danni a beni portati con se che siano attinenti ad attività professionale, esercitata per conto proprio e/o di terzi, ed i danni ad enti non di proprietà delle persone assicurate.
La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00.
11. **furto dei bagagli**, a condizione che:
 - l'autovettura sia dotata di capote rigida, con portiere e bagagliaio chiusi a chiave e con cristalli rialzati;
 - limitatamente al periodo compreso tra le ore 20 e le ore 7, la sosta avvenga all'interno di rimessa chiusa a chiave o in area pubblica custodita o in parcheggio custodito;La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 500,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
12. **furto e rapina** degli oggetti domestici ed enti pregiati quando questi si trovino in temporaneo deposito, presso terzi, per lavorazioni e/o manutenzione; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 500,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00.
13. **furto e rapina di valori e preziosi** chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di Istituto di Credito o Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di custodia. La garanzia è prestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00.
14. **furto in presenza di persone**, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di chiusura e protezione non siano posti in essere, alla condizione che nei locali vi sia la presenza di persone maggiorenni, e che l'introduzione sia avvenuta a loro insaputa;
15. **le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti** in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonchè la quota parte di spese, a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito; il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 2.500,00.
16. **le spese sostenute dall'Assicurato**, purchè documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del sinistro, per l'installazione e/o rafforzamento di impianto d'allarme e/o di porta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00

L'assicurazione è prestata, sempre e comunque, nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 35 Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione di cui al precedente art.34, punto 1, è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno, dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo e da superfici acquee nonchè da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o da particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm.

Qualora il furto avvenga con introduzione nei locali, contenenti gli enti assicurati, con superamento mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili di mezzi di chiusura non conformi a quanto suindicato, la garanzia e prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dagli autori del furto per introdursi nei locali contenenti gli enti assicurati.

Art. 36 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radio-attive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave:
 - dall'Assicurato e/o Contraente;
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti;
- d) da furto causato alle cose assicurate in locali lasciati disabitati:
 - dopo le ore 24 del quindicesimo giorno consecutivo di disabitazione, relativamente a preziosi o valori;
 - dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo di disabitazione, relativamente agli altri enti assicurati;
- e) agli enti posti all'aperto;
- f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- g) indiretti, ovvero quelli che non riguardano la materialità degli enti assicurati salvo quanto previsto all'art. 34;

Art. 37 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile superi il 10% della somma assicurata con il minimo di € 10.000,00.

L'obbligazione dell'Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta comunque impregiudicato ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.

Art. 38 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile) nonchè le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato o il Contraente deve:

- darne avviso all'Impresa, o all'intermediario a cui è assegnata la polizza, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonchè la descrizione dei Patti, persone ed enti coinvolti;
- fare formale denuncia all'Autorità competente, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, inviando una copia all'Impresa. Per i sinistri che si verificano negli altri paesi della U.E., relativi a scippo e/o rapina di effetti personali, l'Assicurato deve presentare denuncia all'autorità del paese in cui si è verificato l'evento e reiterare la denuncia al suo rientro in Italia, inviandone copia all'Impresa;
- ove siano stati sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonchè esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.

L'Assicurato e/o il Contraente deve altresì:

- conservare e custodire le tracce, gli indizi e quanto residuo dal sinistro, senza avere per questo diritto a compensi od indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni, subito con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonchè, a richiesta, predisporre uno stato particolareggiato degli enti assicurati al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, conti, fatture, registri, titoli di pagamento e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto;

Art. 39 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 40 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata;

oppure, per volontà concorde delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico;

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta.

Art. 41 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all'art. 38;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, secondo i criteri dell'art. 42;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di liquidazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 40 - lettera b - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 42 Determinazione dell'ammontare del danno

Per **gli oggetti domestici, enti pregiati, preziosi ed effetti personali**, l'ammontare del danno è dato, per gli enti sottratti o distrutti, dal valore allo stato d'uso che avevano al momento del sinistro e, per gli enti danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore allo stato d'uso al momento del sinistro; deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.

Relativamente agli enti la cui data di acquisto risulti essere comprovata entro un anno dalla data del sinistro, l'Impresa indennizza il danno in base al valore di rimpiazzo degli enti stessi.

Per **raccolte e collezioni** in genere l'Impresa indennizza solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso, in ogni caso, il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per **i documenti** l'Impresa indennizza le sole spese di rifacimento.

Per **i valori** si determina il valore nominale del denaro e carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. 45.

Per i danni relativi ai **titoli di credito**, l'Assicurato o il Contraente deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.

Per **gli effetti cambiari**, l'indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 43 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempre che non sia stata fatta opposizione e l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 36.

Art. 44 Recupero degli enti rubati

Se gli enti rubati vengono recuperati, in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli enti medesimi. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 45 Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 46 Riduzione delle somme assicurate-Reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti; la riduzione ha effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa il reintegro ai valori originali; il reintegro avrà effetto dal momento dell'emissione della relativa appendice da parte dell'Impresa con decorrenza dalle ore 24 del giorno di corresponsione, da parte del Contraente, del rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il periodo che intercorre tra la data di reintegro stessa ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 47 Dimora saltuaria

A parziale deroga dell'art.36 - lettera d - qualora l'assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabilitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.

SEZIONE C "RESPONSABILITA' CIVILE"

Art. 48 Oggetto dell'assicurazione

Si intendono operanti le garanzie A o B di seguito indicate, così come precisato in polizza.

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

Sono considerate «vita privata» anche le attività di tipo domestico.

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità dei familiari (coniuge, figli maggiorenni, altri parenti e/o affini) conviventi con l'Assicurato;
- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito di persone delle quali egli debba rispondere ai sensi di legge;

L'assicurazione vale, altresì, per la responsabilità derivante:

- dalla proprietà e conduzione della dimora abituale e saltuaria e dei relativi impianti, compresi parchi e giardini, anche con alberi ad alto fusto, recinzioni e cancelli anche elettrici, piscine, impianti sportivi ed attrezzature varie, ivi compreso l'uso di macchinari; è esclusa la conduzione della dimora saltuaria nei periodi in cui la stessa sia locata o concessa in uso gratuito a terzi.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione si estende tanto ai danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;

- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato anche se eseguiti da terzi; nel caso in cui i lavori siano eseguiti da terzi la garanzia si intende operante per il rischio della committenza, come disposto dal D.L. 494/96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia opera alla condizione che:

- i lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie ed in conformità alle disposizioni di legge e si intende prestata in eccedenza rispetto ad eventuali coperture assicurative dirette a favore delle imprese alle quali i lavori vengono affidati;
- per lavori di straordinaria manutenzione l'importo massimo dei lavori non superi € 51.000,00;
- da uso e proprietà di apparecchi ed elettrodomestici in genere;
- dalla proprietà ed uso di roulotte, campers, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compreso il rischio statico, qualora non rientrante nella disciplina di cui alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche; e inoltre compresa l'attività di campeggio;
- dalla proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, domestici e da caccia; limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà e/o uso di cani, per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 100,00.
La franchigia non si applica per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti;
- dall'uso di velocipedi, monopattini, anche da parte di domestici, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;
- dalla proprietà, detenzione ed uso, purchè regolarmente autorizzate dalle competenti autorità, di armi da fuoco, per difesa, tiro a segno e tiro a volo, fucili subacquei;
- dalla proprietà ed uso di veicoli a motore anche giocattolo, non soggetti alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche;
- dalla proprietà, possesso, uso di natanti, senza motore di lunghezza non superiore a mt. 6.50, o con motore fino a 3 cv fiscali, non soggetti alla legge 990 sull'assicurazione obbligatoria e successive modifiche, compreso il windsurf o tavola a vela;

- dallo svolgimento di attività sportive e del tempo libero, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluse comunque, competizioni svolte sotto l' egida delle federazioni competenti e la pratica agonistica professionistica;
- all'Assicurato per danni cagionati a terzi, trasportati e non, in conseguenza della guida ed uso di veicoli a motore su strade private, qualora non sia operante l' assicurazione di legge.
Sono compresi i danni cagionati a terzi, trasportati e non, dai familiari minorenni, a seguito della guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. L'assicurazione è efficace a condizione che la guida sia avvenuta all'insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
- all'Assicurato, in quanto partecipante, quale genitore, all'attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- dalla conduzione delle abitazioni, fuori sede (per l'intero o per la quota spettante) - site nel territorio italiano - per i figli studenti;
- alle persone che hanno in consegna temporaneamente animali domestici o da cortile o da sella di proprietà dell'Assicurato; tale estensione di garanzia a operante purchè tali persone non svolgano tale attività per professione;

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni:

- a cose, a seguito di spargimento di acqua e rigurgito di fognature purchè il danno sia conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura di tubazioni e condutture di pertinenza della dimora abituale; la garanzia è prestata con un franchigia di € 250,00.
- da incendio, esplosione e scoppio, anche di gas, di elettrodomestici, apparecchi, anche a vapore, impianti; la garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dall'Assicurato o dallo stesso detenute.
La garanzia opera con un massimo risarcimento, per sinistro, pari ad € 100.000,00 e con una franchigia, a carico dell' Assicurato, di € 250,00.
- da caduta di antenne o parabole;
- da caduta di neve o ghiaccio, non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato costituente la dimora abituale;
- da intossicazione ed avvelenamento causati dalla somministrazione di cibi e bevande;
- cagionati da figli minori dell'Assicurato quando vengono affidati, temporaneamente, a persone con Lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell'ambiente ovvero i danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, accidentalmente emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall'abitazione dell'Assicurato; la garanzia opera con un massimo risarcimento annuo pari ad € 50.000,00 e con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 1.500,00.
- a cose di terzi in consegna e custodia, esclusi gioielli, preziosi, valori e denaro; la garanzia opera con un massimo risarcimento annuo pari ad € 2.600,00 e con una franchigia, a carico dell'Assicurato, di € 100,00.
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio e di lavoro purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia opera con un massimo risarcimento annuo pari ad € 150.000,00 e con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 1.500,00.

B. Responsabilità Civile della Proprietà di Fabbricati (RC Fabbricati)

L' Impresa si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e per danni a cose od animali), compresi i locatari, e derivanti dalla proprietà del fabbricato per il quale è operante la sezione A di polizza e relative pertinenze, comprese;

- le strade private, i parchi, giardini, le recinzioni, le cancellate, i muri di cinta;
- gli impianti in genere di pertinenza del fabbricato;

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

Si intendono operanti, se ed in quanto pertinenti all'oggetto dell'assicurazione suindicata, le garanzie di cui al precedente punto A.

Art. 49 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dallo svolgimento di attività professionale (salvo che per i collaboratori familiari);
- derivanti da possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, non contemplati nell'art. 48;
- ad animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto o rapina;
- derivanti dalla detenzione e dell'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per l'accelerazione di particelle

atomiche, nonchè quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;

- dalla circolazione su strade ad use pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè di navigazione di natanti a motore, salvo quanto previsto al precedente art. 48;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- conseguenti a cattivo stato di manutenzione dei fabbricati;
- conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;

Art. 50 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Limitatamente ai danni a cose provocati da:

- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato;
- incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purchè non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte.

Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 51 Gestione delle vertenze di danno-Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, e comunque lino ad esaurimento del grado di giudizio nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorrono, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe od ammende.

SEZIONE D "TUTELA LEGALE"

Art. 52 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per sinistro assicurato, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, in quanto sostenute dall'Assicurato, di seguito indicate:

- spese per l'intervento di un legale;
- spese peritali e arbitrali;
- spese di giustizia nel processo penale e civile;
- spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- eventuali spese del legale di controparte, nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia riguarda solo ed esclusivamente fatti verificatisi nell'ambito della vita privata extraprofessionale dell'Assicurato e si riferisce esclusivamente alle controversie:

- relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- relative alla difesa penale dell'Assicurato e dei familiari, per reato colposo e contravvenzione; nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore della lite (esclusa l'eventuale quota interessi) non sia inferiore ad € 520,00;
- di lavoro dei collaboratori domestici;
- relative alla locazione e alla proprietà del fabbricato ove l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente;

L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare (risultanti dallo stato di famiglia), nonchè in quanto sia responsabile l'Assicurato, ai collaboratori addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti durante l'espletamento delle loro mansioni.

L'assicurazione viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;

In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell'inadempimento.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

Art. 53 Esclusioni

L'assicurazione non opera per le controversie:

- derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili, natanti, salvo quelli previsti dall'art. 48, in quanto operante, di proprietà o condotti dall'Assicurato o suoi familiari conviventi;
- relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- individuali di lavoro dell'Assicurato;
- di natura contrattuale nei confronti dell'Impresa;
- nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che siano determinati da fatto accidentale

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;

Art. 54 Coesistenza di garanzia

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 55 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (artt. 1913 - 1914 - 1915 del C.C.) nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato o il Contraente deve presentare denuncia di sinistro all'intermediario, alla quale è assegnata la polizza, o all'Impresa, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora de11' evento, nonché la descrizione dei fatti, persone ed enti coinvolti.

L'Assicurato, dopo aver fatto all'Impresa la denuncia del sinistro, con le modalità suindicate, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da Lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese.

L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell'Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza, al legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa.

SEZIONE E "ASSISTENZA"

Art. 56 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in collaborazione con **MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**, di seguito indicata col proprio marchio commerciale **"ELVIA"** garantisce, alle Condizioni previste in polizza, le seguenti prestazioni:

1. Riparazione diretta del danno

L'Assicurato può scegliere, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, la riparazione diretta dei danni subiti dagli enti assicurati, senza anticipi monetari e senza applicazione delle franchigie previste in polizza.

La garanzia viene prestata esclusivamente per i danni, in quanto garantiti, relativi a:

- impianti elettrici di pertinenza del fabbricato;
- apparecchiature o macchine elettriche e/o elettroniche causati da fenomeni elettrici;
- apparecchiature o macchine elettroniche danneggiate a seguito di imperizia, negligenza, errata manipolazione, urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere;
- tinteggiature, rivestimenti e pavimenti, causati da fuoriuscita di acqua condotta dagli impianti di pertinenza del fabbricato;
- tinteggiature e rivestimenti, causati da fumo fuoriuscito dagli impianti del fabbricato;
- tinteggiature e rivestimenti causati da eventi atmosferici;
- tinteggiature, rivestimenti ed infissi, danneggiati da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- infissi e serrature danneggiati a seguito di furto e/o tentato furto;
- vetri e cristalli la cui rottura è avvenuta per cause accidentali o fortuite o a seguito di furto e/o tentato furto;

nonché, in quanto assicurate, per:

- le spese di ricerca e riparazione del danno che ha determinato una fuoriuscita di acqua condotta, comprese le spese di demolizione e ripristino delle opere murarie;

Viene garantito:

- l'intervento di un fornitore qualificato sul luogo del danno entro 24 ore dalla richiesta telefonica;
- l'esecuzione delle opere a regola d'arte, il controllo di qualità ed il rilascio di garanzia a termini di legge;
- l'assolvimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro con una semplice telefonata, senza bisogno di recarsi presso l'intermediario cui è assegnata la polizza;
- l'onere della riparazione a carico dell'Impresa.

Se l'Assicurato si avvale della presente prestazione l'Impresa rinuncia all'applicazione della franchigia prevista in polizza per la specifica garanzia. In caso di pagamento diretto del fornitore da parte dell'Impresa, ogni diritto derivante all'Assicurato stesso dalla polizza, in relazione alla riparazione effettuata, si intende inevocabilmente ceduto in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni.

L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito dall'Impresa, in forza della presente cessione ed a favore dei fornitori sopraindicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

La garanzia non opera in caso di:

- danno non indennizzabile a termini di polizza;
- danno la cui tipologia di guasto, come suindicata, non sia riconducibile alla rete di fornitori qualificati ed identificati al successivo punto 2;
- danno subito da terzi, ferma restando l'operatività per il danno diretto;
- coesistenza di altre assicurazioni stipulate presso altra Società, eccetto il caso in cui l'altra Società comunichi, entro 10 giorni lavorativi, il benestare per procedere alla riparazione con le modalità suindicate;

2. Consulenza artigiana

Il servizio consente all'Assicurato di accedere alla rete di artigiani selezionati per lavori di sistemazione, riparazione e manutenzione.

Il servizio è in grado di fornire entro 24 ore dalla chiamata un preventivo per lavori di pertinenza delle seguenti categorie di artigiani:

- idraulico e termotecnico;
- elettricista;
- tecnico (elettrodomestici, elettronica e sistemi di telefonia);
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- vetraio;
- fabbro;
- operatore ecologico (spurghi);
- falegname.

La congruità del preventivo e la qualità dell'eventuale esecuzione dei lavori, il cui onere rimane a carico dell'Assicurato, sono controllati e verificati a posteriori, come specificato all'art. 60.

La garanzia opera sia per i danni non indennizzabili a termini di polizza, che per altri tipi di interventi, quali:

- ristrutturazioni in genere (es. rifacimento del bagno, trasformazioni interne all'abitazione con diversa distribuzione degli spazi, modifica ed ampliamento delle dotazioni impiantistiche);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie (es. rifacimento di pavimenti, tinteggiature e rivestimenti, adeguamento degli impianti elettrici, gas, ecc.);
- riparazioni di rubinetterie, elettrodomestici, automatismi in genere (cancelli, basculanti, ecc.).

La garanzia non opera nel caso di tipologia dei lavori non di pertinenza della rete di fornitori suindicata.

3. Pronto intervento

Se l'Assicurato dovesse trovarsi in Condizioni tali da affrontare una situazione di emergenza, presso l'abitazione indicata in polizza, riconducibile ad uno dei sottoindicati eventi, che richiedono un pronto intervento, può richiedere, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, l'intervento di un:

- Idraulico**, in caso di rottura, otturazione o comunque un guasto alle condutture fisse degli impianti idrici, di riscaldamento o condizionamento che provochino una fuoriuscita d'acqua, o una mancata erogazione d'acqua;
- Elettricista**, in caso di guasto all'impianto elettrico che determini la mancanza di erogazione di energia elettrica;
- Fabbro**, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento della serratura, impossibilità di chiusura di serramenti a causa di effrazione;
- Guardia Giurata**, per sorvegliare l'abitazione in caso di impossibilità di ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dell'abitazione in seguito ad effrazione dei serramenti;

Relativamente alle prestazioni di cui ai punti a) b) e c) restano a carico di ELVIA, per ogni intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita e della prima ora di manodopera fino ad un massimo di € 155,00 (IVA compresa).

Qualora l'Assicurato benefici, per il tramite di altri prodotti assicurativi dell'Impresa, di analoghe coperture prestate da ELVIA, per la medesima unità abitativa, gli verrà riconosciuto un ulteriore indennizzo pari ad € 55,00, per i costi relativi ai materiali di impiego utilizzati dagli artigiani nel corso dell'intervento.

Relativamente al punto d) ELVIA fornirà il servizio per un periodo di sorveglianza non superiore alle 24 ore.

4. Spese d'albergo

Qualora l'abitazione indicata in polizza, a seguito di una delle emergenze previste al punto 3) o in caso di forza maggiore, dovesse risultare inagibile, viene garantito il pernottamento in albergo per l'Assicurato e i propri familiari, mantenendo a proprio carico le spese fino all'importo massimo di € 260,00 (IVA compresa), per evento e per periodo assicurativo annuo.

5. Rientro anticipato al proprio domicilio

Nel caso in cui l'Assicurato, quando si verifica una delle emergenze previste al punto 3) si trovi in viaggio, al di fuori della propria regione di residenza, e l'emergenza sia di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza in loco, viene organizzato il rientro anticipato con il mezzo di trasporto sia idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio con il massimo di € 210,00 (IVA compresa).

6. Spese di traslocco

In caso di accertata inagibilità dei locali assicurati a seguito di sinistro, per cui si rende necessaria la rimozione del contenuto per lavori di ripristino, viene fornito all'Assicurato una società di traslochi convenzionata, oppure l'Assicurato viene autorizzato a reperirne una, tenendo a proprio carico i relativi costi, su presentazione di regolari fatture, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.

7. Collaboratrice domestica

Quando in seguito ad allagamento presso la propria abitazione, che abbia comportato la necessità dell'invio di un idraulico da parte di ELVIA, l'Assicurato necessita di una collaborazione domestica per la sistemazione dei locali, viene rimborsato un importo massimo di € 50,00, per evento, su presentazione di regolare fattura.

8. Consulenza legale

Nel caso in cui l'Assicurato deve affrontare problemi di natura legale che necessitino di una pronta soluzione, viene fornito, tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 17, con spese a proprio carico, informazioni legali telefoniche di prima necessità, in ordine a leggi e/o normative inerenti i fatti della vita privata (proprietà e condominio, diritti di successione, acquisto di beni e/o servizi, circolazione stradale, ecc.). E' esclusa l'assistenza legale inerente attività commerciali, imprenditoriali o comunque a carattere autonomo.

9. Informazione ed orientamento medico telefonico

La Guardia Medica di ELVIA fornisce un consulto telefonico, qualora l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici per se o per i familiari conviventi.

Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.

10. Consulenza medico sanitaria di alta specializzazione

ELVIA mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie, quando, in seguito ad infortunio o malattia, suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato, per se o per i familiari conviventi, necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia ed all'estero.

11. Consulenza veterinaria di primo soccorso

In caso di infortunio o malattia del proprio animale domestico, qualora l'Assicurato non riuscisse a reperire il proprio veterinario abituale, la centrale operativa di ELVIA, tramite il proprio consulente veterinario, fornirà consigli ed istruzioni terapeutiche di prima necessità.

Art. 57 Limitazioni specifiche di prestazione

Le prestazioni:

- pronto intervento; spese di albergo;
- rientro anticipato al proprio domicilio;
- spese di trasloco;
- collaboratrice domestica;
- consulenza legale;

saranno fornite per un massimo di tre volte durante ogni periodo assicurativo annuo

Art. 58 Esclusioni

Nessuna prestazione verrà fornita nel caso di:

- situazioni non riconducibili ai casi previsti dall'art.56;
- situazioni tali da non richiedere un pronto intervento o da non generare un'emergenza limitatamente alle prestazioni di cui all'art. 56 - punti 3 usque 8 -;
- polizza non regolare (es. premio non pagato, garanzia assistenza non operante, ecc).

Art. 59 Denuncia di sinistro - Richiesta di assistenza

Per poter usufruire delle prestazioni della presente sezione di polizza l'Assicurato può telefonare dall'Italia - 24 ore su 24 - alla Centrale Operativa, chiamando il numero verde **800.214.762**, oppure se dall'estero, chiamando il numero **0039-02-26609651**.

Diversamente l'Assicurato può trasmettere un avviso a mezzo telefax al numero **02-26609983**.

In ogni caso occorre indicare i seguenti dati di riferimento:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- numero di polizza;
- generalità e recapito telefonico dell'Assicurato;
- ubicazione del fabbricato;

L'attivazione della "riparazione diretta del danno" vale quale denuncia di sinistro, a parziale deroga degli artt. 22 e 38 delle Condizioni di Assicurazione.

Se il sinistro non è in garanzia e non opera la garanzia «riparazione diretta del danno», la Centrale Operativa offre comunque l'opportunità di fruire del fornitore intervenuto, con onere dei lavori a carico dell'Assicurato, nell'ambito della garanzia consulenza artigiana».

Art. 60 Procedura operativa dell'assistenza**1. Relativamente alla prestazione "riparazione diretta del danno" (art.56-punto 1):**

Dopo aver attivato l'assistenza ed effettuato la contestuale denuncia di sinistro l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato che interviene sul luogo entro 24 ore dalla chiamata;
- sottoscrive, al momento dell'intervento, la «dichiarazione», con cui conferma la diversa modalità risarcitoria prescelta e delega irrevocabilmente ELVIA a far eseguire tutti i necessari lavori di ripristino;
- sottoscrive, a fine lavori, il "Consuntivo/avviso di fattura";
- viene in ogni caso contattato dalla Centrale Operativa per verificare l'effettivo termine del lavoro, la qualità del servizio prestato e l'eventuale presenza di contestazioni;
- riceve la fattura quietanzata dalla Centrale Operativa.

Se il sinistro non rientra nel limite previsto in polizza o nelle tipologie previste all'art. 56 - punto 1 - la gestione della pratica viene automaticamente trasferita all'Impresa che procederà come precisato dagli art. 26 e 40 delle Condizioni di Assicurazione.

2. Relativamente alla prestazione "Consulenza artigiana" (art. 56 - punto 2):

Dopo aver contattato la Centrale Operativa ed attivato questa assistenza, l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato, che interviene sul luogo, entro 24 ore dalla chiamata, per prendere visione delle opere da realizzare;
- riceve dal fornitore un preventivo indicante i prezzi dei materiali, il costo della mano d'opera e i tempi necessari per la realizzazione delle opere;
- viene contattato dalla Centrale Operativa che lo informa circa la congruità o meno del preventivo;
- incarica il fornitore, se lo desidera, per l'esecuzione delle opere e sottoscrive, a fine lavori, il "Consuntivo/avviso di fattura";
- viene in ogni caso contattato dalla Centrale Operativa per verificare che la qualità del servizio prestato sia stata conforme alle sue aspettative e che non vi siano contestazioni in atto;
- in caso di contestazione, ottiene l'assistenza della Centrale Operativa, che invita il fornitore a ripristinare le opere contestate;
- in caso di ulteriore rifiuto da parte del fornitore, può avvalersi di un tecnico fiduciario, a spese di ELVIA, per la verifica dei lavori svolti;

3. Relativamente alle altre prestazioni:

Dopo aver contattato la Centrale Operativa ed attivato questa assistenza, l'Assicurato:

- viene ricontattato dal fornitore incaricato per attuare l'intervento di prima necessità e far fronte all'emergenza;
- viene comunque contattato dalla Centrale Operativa per verificare l'effettiva cessazione dell'emergenza e la qualità del servizio prestato.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO : 01/12/2010